



Regolamento dei lavori in economia

Articolo 1 – Limiti di importo e divieto suddivisione

1. I lavori in economia sono ammessi in via generale fino all'importo di € 200.000 (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nessun lavoro di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurre l'esecuzione alle presenti norme.

3. Non sono considerate suddivisioni artificiose e frazionamenti di interventi individuati distintamente nel piano annuale delle opere pubbliche, nel programma degli investimenti, nonché quelle derivanti da oggettivi motivi tecnici individuati e motivati dal responsabile del procedimento.

Articolo 2 – Tipologie di lavori

1. I lavori eseguibili in economia riguardano le seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con procedure aperte o ristrette;
- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione dei contratti in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità e l'urgenza di completare i lavori.

2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, intendendosi per manutenzioni di cui ai punti a) e b) del citato articolo gli interventi di natura ordinaria e straordinaria sono eseguibili in economia le tipologie di lavoro riferite alla realizzazione dei comparti PIP.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione e aggiudicazione

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia si possono eseguire nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta
- b) per cottimo fiduciario.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue, con il personale dipendente del Consorzio o con personale eventualmente assunto, i lavori individuati disponendo l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000,00.

4. E' consentito l'affidamento diretto per lavori in economia fino ad un importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto dei principi di cui al presente articolo. Per questi lavori il responsabile del procedimento deve avere cura di ottenere condizioni vantaggiose per il Consorzio sia in ordine alla qualità che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi e può prescindere dalle complete indicazioni di cui al successivo comma 11, in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento.

5. L'affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Quando si sceglie la forma di esecuzione per cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento, la richiesta di preventivi-offerta e/o lettera di invito ed il relativo capitolato speciale/specifiche tecniche possono essere inviati per fax o per posta elettronica, con successiva telefonata o richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma, del ricevimento dei documenti o per posta elettronica certificata. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di urgenza il termine può essere motivatamente ridotto.

7. Per l'aggiudicazione si applica il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo, è svolta nel rispetto dei principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i previsti requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le ordinarie procedure di affidamento. Si procederà al controllo delle dichiarazioni nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento (verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o certificazione SOA qualora richiesta dalla legge, D.U.R.C., verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente).

9. Resta comunque ferma la facoltà del Consorzio appaltante di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.

10. Il Responsabile del Procedimento procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte; il R.U.P. presiederà la seduta alla presenza di personale del Settore che provvederà alla stesura del verbale.

11. L'atto di approvazione dei lavori a cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia del cottimista per inadempimento ai sensi dell'art 137 del codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, se predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

12. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad Euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente (Art. 173, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010).

13. Al fine della semplificazione ed economicità del procedimento, le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore ad Euro 40.000,00, sono assolte mediante pubblicazione sul profilo del committente della post-informazione di cui al precedente punto 12.

Articolo 4 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico appositamente incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, per permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

3. In circostanza di somma urgenza si procede ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per finanziare la maggiore spesa occorrente.

2. Ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, l'importo contrattuale potrà variare in più o in meno entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale medesimo e l'impresa è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni.

3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti di Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa).

Articolo 6 - Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia sono stipulati nel rispetto della prassi del Consorzio.

2. Salvo diverso provvedimento del R.U.P., si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia della rata di saldo.

3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del R.U.P., fino all'importo di Euro 40.000,00, si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva. Per importi contrattuali superiori ad Euro 40.000,00 le ditte esecutrici sono tenute a presentare una cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Inoltre l'impresa affidataria è tenuta a presentare le altre garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici previste dall'art. 129 del Codice dei contratti pubblici.

4. Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc) sono a carico dell'impresa affidataria.

5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intenderanno automaticamente adeguati in caso di modifiche normative.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Valerio Zanni

IL SEGRETARIO

Mirella Corradini

=====

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio il 04/05/2012 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO

Mirella Corradini

=====

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Mirella Corradini